

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c

CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 669 bis e ss. e700 c.p.c.

PER: NANNINI SIMONA C.F. NNNSMN70E64H901P, BALDASSARRE VALERIA C.F. BLDVLR76C62B715B, AMERISE CARMELA C.F. MRSCML77M70D086Z, MELFI ANGELA C.F. MLFNGL64H41F295X, SENSI GIOVANNA C.F. SNSGNN68A70C319J, MARINI SIMONA C.F. MRNSMN70S41G653O, MOLLI PAOLA C.F. MLLPLA64D43L123F, GIANNINI FABRIZIO C.F. GNNFRZ61H11G653X, FRAPPI MARIA MATILDE C.F. FRPMMT74T51A390J, DE FALCO MARIA ROSARIA C.F. DFLMRS62H41B077O, RIZZO MARIA C.F. RZZMRA66S50F839H, SEQUINO PASQUALE C.F. SQNPQL85L10F799G, CENNI STEFANO C.F. CNNSFN69R19I952T, MAIOLO VALENTINA C.F. MLAVNT86D64D976B rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V, PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusta delega in calce del presente atto. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 0639737030

- RICORRENTI

CONTRO: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Firenze Via degli Arazzieri n.4

-RESISTENTE

PREMESSO CHE

- Gli istanti lavorano alle dipendenze del MIUR in qualità di assistenti



amministrativi presso le scuole di titolarità con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B e, in virtù di conferimenti di incarico annuali, hanno ricoperto nel corso dei trascorsi anni scolastici mansioni superiori rispetto al predetto inquadramento contrattuale, sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento decreto di utilizzazione oppure mediante contratti a tempo determinato.

- Per la Toscana, per l'anno scolastico 2020/2021, i posti disponibili per la copertura della riferita funzione si collocano su 255 sedi.

- Nel mese di settembre u.s. l' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e gli Ambiti Territoriali Provinciali recepiscono le indicazioni e i criteri per l' assegnazione degli incarichi nel profilo di DSGA in base all'art. 14 del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021 sottoscritto il 8.7.2020, al CCDR concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA prot. n. 2040 del 31.7.2020 e successivo prot. n. 2279 del 5.8.2020 (**doc n. 1, doc n. 2**)

- Con nota prot. 28879 del 21.9.2020 il Ministero dell'Istruzione comunicava di aver sottoscritto un verbale d' Intesa con le Organizzazioni Sindacali di Comparto – datato 18.9.2020 – al fine di fornire indicazioni volte ad ovviare alla carenza di personale da utilizzare nel profilo professionale di DSGA da parte dei Vari Uffici Scolastici Regionali (**doc n. 3**)

- Inoltre, al fine di coprire tutte le sedi disponibili, gli Uffici Scolastici Regionali - Ambiti Territoriali Provinciali interpellavano anche gli assistenti amministrativi di ruolo delle varie province, o in subordine, di un altroUSR, e assistenti amministrativi non di ruolo chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e che avevano già svolto l'incarico di DSGA nell' a.s. 2019/2020.

- Successivamente alla pubblicazione della copertura dei posti vacanti dsga 2020/2021 dell' Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo prot.n.



3869 del 31.8.2020 (**doc n. 4**), in virtù della graduatoria Assistenti Amministrativi aspiranti all' incarico DSGA 2020/2021 prot n. 3870 del 31.8.2020 (**doc. n.5**) e i successivi interPELLI ed elenco destinatari utilizzazioni (Primo Interpello USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 4932 del 8.9.2020; Elenco Destinatari Utilizzazioni a.s. 2020 /2021 USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 5346 del 11.9.2020; Secondo Interpello USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 5437 del 14.9.2020; Integrazione graduatoria sostituzione DSGA USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n.5425 del 14.9.2020; Terzo Interpello USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 5612 del 18.9.2020; Graduatoria candidati sostituzione DSGA – Quinti Interpello - USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n.6105 del 1.10.2020; Rettifica Graduatoria candidati sostituzione DSGA – Quinto Interpello - USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 6394 del 8.10.2020; **doc dal n. 6 al n. 12**) l' Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo provvedeva a confermare e/o riassegnare le sedi per la copertura dei posti nel profilo di DGSA e per conseguenza i Dirigenti Scolastici dei rispettivi Istituti scolastici rientranti nel suddetto ambito territoriale disponevano i decreti di utilizzazione o i contratti a tempo determinato in qualità di personale ATA supplente fino al 31.08.2021 per la sostituzione del DSGA.

- La Sig.ra Nannini Simona riceveva l'incarico di DSGA presso L' Istituto di titolarità I.C. Masaccio San Giovanni Valdarno (**doc n. 13**)
- la Sig.ra Baldassare Valeria riceveva l'incarico di DSGA presso l' Istituto di titolarità l' I.C. Mochi di Levane (**doc n. 13**)
- La Sig.ra Melfi Angela riceveva l'incarico di DGSA presso l'Istituto di Titolarità I.C. Margaritone di Arezzo (**doc n. 13**)
- La Sig.ra Marini Simona titolare presso l' I.C. Voluseno di Sestino riceveva l'incarico di DSGA presso il Liceo F. Redi di Arezzo (**doc n. 13**)
- la Sig.ra Molli Paola riceveva l'incarico di DSGA presso l' istituto di



titolarità I.C. Giovanni XXIII Terranuova Bracciolini (**doc n. 13**)

- il Sig. Giannini Fabrizio titolare presso IIS Liceo Città di Piero di SanSepolcro veniva riconfermato con incarico di DSGA presso l'ISIS Varchi di Montevarchi (**doc n. 13**)

- la Sig.ra Rizzo Maria riceveva l'incarico di DSGA presso l'istituto di titolarità Liceo Giovanni da San Giovanni (**doc n.13**)

- la Sig.ra Sensi Giovanna titolare presso l' ISIS GIOVANNI DA CASTIGLIONE riceveva l'incarico di DSGA presso l' IC CORTONA 2 (**doc. n.13**)

- il Sig. Cenni Stefano riceveva l'incarico di DSGA presso l' Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia di Arezzo (presso il quale era in servizio dal 1.9.2020) (**doc. n. 13**)

- La Sig.ra Frappi Maria Matilde stipulava un contratto a t.d. in qualità di personale ata utilizzato nel profilo di DSGA con l'Istituto Comprensivo Piero della Francesca (**doc n. 13**)

- La Sig.ra De Falco Maria Rosaria stipulava un contratto a t.d. in qualità di personale ata utilizzato nel profilo di DSGA con il Liceo Statale Petrarca di Arezzo (**doc. n.13**)

- Il Sig. Sequino Pasquale stipulava un contratto a t.d. in qualità di personale ata utilizzato nel profilo di DSGA con l' Istituto Comprensivo Magiotti di Montevarchi (oltre alla nomina ricevuta dall' Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo – posizione in graduatoria 5 con punteggio 8,6 – graduatoria Quinto Interpello) (**doc n. 13**)

- la Sig.ra Amerise Carmela stipulava un contratto a t.d. in qualità di personale ata utilizzato nel profilo di DSGA con l'IC di Soci di Bibbiena oltre alla nomina ricevuta dall' Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo – posizione in graduatoria n. 9 con punteggio 14.3 graduatoria quinto Interpello) (**doc n.13**)

- La Sig.ra Maiolo Valentina stipulava un contratto a t.d. in qualità di



personale ata utilizzato nel profilo di DSGA con l' IC Marconi di San Giovanni Valdarno (oltre alla nomina ricevuta dall' Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo – posizione in graduatoria n.14 con punteggio 12 – graduatoria quinto Interpello) (**doc n. 13**)

PREMESSO ALTRESI' CHE

- Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, art. 1, comma 605: “E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

- Facendo seguito alle disposizioni della summenzionata legge finanziaria, la resistente amministrazione, solo alla fine dell'anno 2018, provvedeva ad avviare l'iter procedimentale per l'emanazione delle bozze dei provvedimenti necessari per attuare la riferita procedura concorsuale.

- In data 28.12.2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) il bando relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (**doc. n. 14**)

- Il bando per la copertura dei riferiti 2.004 posti vacanti e disponibili negli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in base all' art. 2 co. 2 aveva specificato che le procedure concorsuali si dovevano svolgere su base regionale e per il numero di posti messi a concorso per la singola regione indicati nella tabella di cui al co. 8 dello stesso art. 2.

- L' art. 17 co. 1 del medesimo bando aveva stabilito che le graduatorie regionali di merito erano composte da un numero di soggetti pari, al massimo,



ai posti messi a concorso su base regionale, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento dell'unità superiore.

- In seguito, l'art. 2 co. 6 del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) aveva stabilito che la percentuale degli idonei è elevata (dal 20%) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

- La prova preselettiva si è svolta - in base al diario pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale del 15 marzo 2019- il 12- 13 giugno 2019 mentre la prova scritta si è svolta – in base al diario pubblicato in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del 20 settembre 2019 – il 5 e il 6 novembre 2019.

- Successivamente, gli Uffici Scolastici Regionali avevano iniziato a pubblicare gli elenchi di coloro che avevano superato le prove e dovevano svolgere la prova orale.

- A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 il calendario delle prove orali delle diverse regioni subiva variazioni con conseguente svolgimento delle stesse nel periodo estivo.

- Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana pubblicava, quindi, il calendario delle prove orali fissate nei mesi di giugno e luglio, con decreto n. 7946 del 22.7.2020, nel mese di settembre con decreto n. 5460 del 3.6.2020, nel mese di novembre con decreto 11399 del 25.9.2020.

- In data 13 ottobre 2020 entrava in vigore la legge n. 126 che all'art. 32 ter stabilisce che: “nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico



2020/2021” e ancora che: “dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell’incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (dsga) agli assistenti amministrativi”.

- Il D.M. 08 agosto 2020, n. 94 (**doc n. 15**) che aveva autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 e aveva determinato il relativo contingente, ha assegnato alla Toscana 194 unità per le assunzioni a tempo indeterminato dei DSGA dalla graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018.

- Al netto delle immissioni in ruolo di cui sopra per n. 194 unità, residuano n. 61 sedi disponibili.

- Con decreto n. 761 del 2.12.2020 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana approvava la graduatoria di merito del concorso per l’accesso al profilo professionale di DSGA per i posti messi a concorso nella regione Toscana (**doc n.16**)

- L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana provvedeva alla Convocazione e alle successive operazioni di nomina dei vincitori del Concorso per Profilo professionale di DSGA sulla base dell’abbinamento candidati-province, dopo avere acquisito le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione e per l’effetto disponeva che gli aspiranti di cui alla graduatoria summenzionata fossero individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per il profilo di DSGA (**doc n.17-18**)

- Agli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per il profilo di DSGA veniva assegnata la sede di servizio per ciascuno indicata.

- Le nomine a tempo indeterminato venivano conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed economica dalla data di assunzione in servizio che è avvenuta il giorno 18 dicembre 2020.



- Con decreto prot. n. 15863 del 4.12.2020 l' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana comunicava ai Dirigenti Scolastici degli Uffici degli Ambito Territoriali e i Dirigenti Scolastici chiarimenti in merito alle suindicate immissioni in ruolo dei vincitori di Concorso e alle operazioni correlate, specificando che era necessario da un lato predisporre i contratti di lavoro a tempo indeterminato dei nuovi DSGA e dall' altro provvedendo a decretare tempestivamente le revoche degli incarichi e delle supplenze attribuite ai ricorrenti nel mese di settembre u.s (**doc n. 19**)

- Per quanto sopra l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ambito Territoriale di Arezzo n. 797 del 18.12.2020 provvedeva alla revoca degli incarichi conferiti per NANNINI SIMONA, BALDASSARRE VALERIA, AMERISE CARMELA, MELFI ANGELA, SENSI GIOVANNA, MOLLI PAOLA, GIANNINI FABRIZIO, FRAPPI MARIA MATILDE, DE FALCO MARIA ROSARIA, RIZZO MARIA, SEQUINO PASQUALE, MAIOLO VALENTINA (**doc n. 20**)

- Per quanto sopra l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana Ambito Territoriale di Arezzo n. 805 del 18.12.2020 provvedeva alla revoca degli incarichi conferiti per CENNI STEFANO E MARINI SIMONA (**doc n. 21**)

- Per quanto sopra anche i Dirigenti Scolastici dei rispettivi istituti di appartenenza provvedeva a revocare i provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA ricevuti dagli assistenti amministrativi e/o risoluzione del contratto a tempo determinato con decorrenza dal 18.12.2020 – ad eccezione dei Sigg.ri Cenni Stefano, De Falco Maria Rosaria e Rizzo Maria per i quali i Dirigenti Scolastici si limitavano a notificare la revoca dell' Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo (**doc n. 22**)

- Pertanto, ad oggi i ricorrenti prestano servizio in qualità di Assistenti Amministrativi presso le proprie sedi di titolarità o in alcuni casi rimanendo in servizio presso la sede di precedente utilizzazione (La Sig.ra Maiolo Valentina riceveva un contratto a t.d. per il periodo dal 19.6.2021 al



30.6.2021 in qualità di supplente ATA a cui la predetta inviava un' accettazione con riserva e formulava delle precisazioni. La predetta inviava altresì una richiesta di conciliazione (**doc n. 23**)

l'Ufficio scolastico Regionale per la Toscana in ogni caso non ha provveduto alla riconvocazione per la riassegnazione delle sedi residue in attuazione dell'art. 14 del CCNI vigente.

CONSIDERATO CHE

- Gli istanti svolgono da diversi anni mansioni attribuite al livello di Direttore che comportano capacità decisionali e di coordinamento oltre che all'assunzione di responsabilità, incarichi formali di sostituzione del DSGA per ricoprire posti vacanti sopperendo all'anomalia organizzativa dell'amministrazione scolastica e alla sostanziale assenza dei Direttori.

- Ai sensi dell'art. 44 del CCNL Scuola i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente (**doc n.24**)

- Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
- d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
- g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

- Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono



condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL.

- I suddetti incarichi conferiti dagli uffici scolastici regionali e /o dai singoli istituti scolastici hanno durata annuale con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto.

- Nei contratti a tempo determinato di sostituzione del DSGA emessi e stipulati a settembre 2020 e tantomeno nei decreti di utilizzazione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA conferiti nel settembre e nell' ottobre 2020 e non vi è alcuna menzione esplicita della condizione risolutiva per effetto della quale in seguito i ricorrenti hanno subito l'ingiusta revoca dell'incarico.

- La legge 126 del 13 ottobre 2020 è entrata in vigore successivamente alle prese di servizio dei ricorrenti in virtù dei riferiti decreti di utilizzazione e rapporti contrattuali in essere dal mese di settembre 2020 e in particolare l'art. 32 ter (proveniente da un emendamento del D.L. n. 104/2020 del 14.08.2020 c.d. "Decreto Agosto" convertito nella riferita Legge n. 126 del 13.10.2020 denominato "Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche") regola rapporti precedenti alla sua entrata in vigore, con evidenti profili di incostituzionalità che saranno esaminati approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso.

- La riferita norma peraltro ha avuto anche l'effetto di modificare la natura stessa della procedura concorsuale per il reclutamento dei DSGA, posto che le domande di partecipazione prevedevano in base al bando la scelta obbligatoria della regione in cui concorrere. Per effetto di tale intervento normativo si è introdotta la possibilità di essere assunti in regioni diverse rispetto a quelle per cui erano state presentate le domande e nelle quali si erano svolte tutte le prove d'esame.

- L'art. 32 della Legge 126/2020 evidenzia un'eccezionalità contingente legata alla procedura concorsuale OVE NON ANCORA



CONCLUSASI.

- Dunque l'utilizzo di tale strumento legislativo è servito a modificare una procedura concorsuale già ben delineata nei modi e nei criteri nel bando Concorso DSGA del 28.12.2018, le cui assunzioni dei vincitori del Bando sarebbe dovuto avvenire l'anno successivo alla conclusione della procedura concorsuale o in ogni caso ad inizio dell' anno scolastico.

- Il suddetto intervento legislativo – si ribadisce investito di assoluta eccezionalità - accaduto nel corso dell' anno scolastico iniziato quando già i posti vacanti da DSGA erano stati ricoperti mediante i conferimenti degli incarichi da parte degli Assistenti amministrativi, ha previsto l' immissione in ruolo dei vincitori di concorso con decorrenza retroattiva dal 1 settembre 2020 e tale circostanza non era in alcun modo prevedibile dai ricorrenti al momento dell' accettazione dell' incarico.

- Infatti, se da un lato, gli incarichi per la sostituzione del DSGA su posto vacante sono temporanei e il contraente può essere consapevole di una possibile revoca nel caso dell'avente diritto al momento della firma del contratto, dall' altro, la suddetta consapevolezza decade dinanzi a una condizione imprevedibile ed eccezionale e normativamente non rientrante tra le clausole risolutive eventualmente stabilite dal CCNL.

- Da qui, si incardina altresì, il dovere dello scrivente patrocinio di sollevare la legittimità costituzionale dell'art. 32 ter della legge n. 126 del 13.10.2020 in violazione dell'art. 3 Cost. con conseguente sospensione del giudizio e rinvio alla Corte Costituzionale come si avrà modo di argomentare infra.

- I ricorrenti, a cui a far data dal 18.12.2020 è stato revocato l'incarico annuale, al di là dell'accertamento della legittimità della menzionata revoca, hanno comunque diritto a una nuova convocazione sulle riferite sedi residue ancora disponibili in attuazione dell'art. 14 del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021, di modo che possa



essere rispettato comunque l'ordine delle graduatorie di cui sopra nell'assegnazione delle sedi residue che allo stato sono rimaste assegnate a coloro che non sono stati interessati dalla scelta dei neoassunti a prescindere dalla priorità nell'ordine di cui all'art. 14 CCNI.

- In ogni caso, a causa delle differenti derivazioni assunzionali per l'anno in corso è necessario, a tutela dell'interesse dei ricorrenti, riordinare e per conseguenza riconvocare per l'assegnazione delle dette sedi residue in ragione dei diversi profili soggettivi e dei titoli preferenziali in possesso di ciascuno.

- I predetti istanti subordinatamente hanno altresì diritto al riconoscimento giuridico - per tutto quanto attiene agli anni di servizio e ai punteggi acquisiti utili ad essere spesi nelle graduatorie e nelle procedure concorsuali loro riservate - ed economico dell'intero anno scolastico di mancata utilizzazione e di mancata supplenza - per tutti gli emolumenti loro dovuti in ragione della funzione direttiva e comunque lavorativa che avrebbero dovuto e/o potuto svolgere -, oltre al risarcimento dei danni per avere subito la riferita revoca ingiustamente, da determinarsi separatamente ed individualmente.

- In ogni caso, il reclutamento del personale scolastico deve essere oggetto di informazione e confronto ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 8, lett. 3 del CCNL vigente.

* * * * *

Tanto premesso e considerato, con il presente ricorso i ricorrenti intendono far dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione scolastica convenuta, in quanto in contrasto con lo spirito e le disposizioni di legge in materia di diritto del lavoro nonché con tutte le norme primarie a tutt'oggi in vigore e applicabili al comparto scuola in materia di cessazione dal servizio, oltre che gravemente pregiudizievole per i ricorrenti, soprattutto in relazione alle motivazioni tutte di seguito esposte.



* * * * *

Al fine di meglio potere giudicare questo patrocinio ritiene di offrire al Giudicante alcuni essenziali cenni relativi all'excursus storico professionale e all'evoluzione delle norme di legge e delle sequenze contrattuali riguardante gli assistenti amministrativi c.d. facenti funzione di DSGA.

Gran parte dei ricorrenti, si è detto, svolgono le mansioni attribuite al livello di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sostanzialmente e senza soluzione di continuità dato che, annualmente, vengono loro conferiti sistematicamente gli incarichi a copertura di posti vacanti in organico.

A riguardo le norme che regolano le utilizzazioni del personale dipendente stabiliscono al n. 4 del comma 2 dell'art. 52 del D. Lvo n. 165/2001 che "Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti".

Quanto disposto, tuttavia, è stato fino ad oggi sistematicamente disatteso dall'amministrazione resistente, che in questo modo ha eluso e continua a eludere la ratio della norma di cui sopra, non provvedendo alla copertura dei posti vacanti da DSGA e continuando ad avvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi, ai quali riconosce esclusivamente un trattamento economico, peraltro oggetto di numerosissime controversie innanzi al Giudice del Lavoro a causa dell'iniquità delle norme che lo regolano e soprattutto dell'illegittima attuazione delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica.

Deve inoltre considerarsi che i ricorrenti sono stati ulteriormente pregiudicati dal blocco delle procedure di mobilità professionale e dall'assenza di concorsi utili alla possibilità di acquisire l'inquadramento nel profilo professionale di DSGA.



Ai sensi dell'Articolo 48 – Mobilità professionale del personale ATA -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, i passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art. 46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, secondo modalità definite con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002, a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006.

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure: Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine, in base al CCNI sulla mobilità del 3.12.2009 e al DM applicativo n. 17 del 9.2.2012.

Il successivo Articolo 49 – Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, stabilisce che per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà



procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i ha presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale per il passaggio del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall'area professionale inferiore (area B) all'area immediatamente superiore (Area D), ai sensi dell'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Tale mobilità professionale, ai sensi dell'art. 2 CCNI del 3/12/09, sarebbe dovuta avvenire previo superamento di un esame finale da sostenere a seguito di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale collocato in apposita graduatoria formulata in base al punteggio ottenuto a seguito di apposita prova selettiva sommato ai titoli di servizio, di studio e dei crediti professionali posseduti dagli aspiranti.

Almeno fino all'anno 2009/2010, il personale assistente amministrativo che, come i ricorrenti, era stato impiegato per tanti anni nelle mansioni di DSGA, poteva partecipare alle procedure di mobilità bandite dal MIUR finalizzate ai passaggi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dell'area inferiore all'area immediatamente superiore ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Purtuttavia la disciplina contrattuale delle progressioni verticali veniva abolita dalla combinazione degli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

In base al citato dettato normativo "i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le



progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”.

La c.d. riforma Brunetta, dunque, prevede di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva dei posti non superiore al 50%.

Successivamente, però, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Madia (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), per il triennio 2018-2020, le norme transitorie del decreto di riforma del pubblico impiego hanno reintrodotta un sistema di passaggio da una categoria inferiore a una superiore, simile, appunto, alle progressioni verticali a suo tempo abolite dalla riforma Brunetta. Il sistema delle progressioni verticali del citato dettato normativo si attua non mediante riserva di posti in concorsi pubblici ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.

Le nuove progressioni devono essere consentite per il triennio 2018-2020, allo scopo di valorizzare le professionalità interne.

Le amministrazioni possono dunque indire procedure selettive riservate ai dipendenti interni. L'attivazione delle selezioni riservate impone di ridurre la percentuale di riserva di posti a personale interno solo nel caso in cui l'amministrazione indica concorsi pubblici e si avvalga della previsione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

Sul piano soggettivo, la riforma Madia prevede che la riserva sia rivolta solo a personale di «ruolo», che, quindi, conduce con l'ente interessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, i dipendenti debbono possedere i titoli di studio che sarebbero necessari per accedere se si procedesse a un



concorso pubblico.

Le norme transitorie, con riguardo ai contenuti della selezione, contemplano prove per «accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti».

Deve sottolinearsi, a supporto della scrivente difesa, che la selezione deve avvenire anche per titoli e a questo scopo «la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore».

Il decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) all'art. 22, comma 15 prevede infatti che: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati



conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE X ART. 700 C.P.C.

Alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, il presente ricorso viene proposto in via ordinaria con contestuale istanza cautelare in quanto si ritengono sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dall'art. 700 c.p.c., per i seguenti motivi

1) QUANTO ALLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

Si richiamano tutte le argomentazioni svolte nella parte in premessa e in considerata a sostegno dell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto.

2) QUANTO ALLA SUSSISTENZA PERICULUM IN MORA

Dall'esposizione dei fatti prima citati appare del tutto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che, nelle more dell'instaurato giudizio ordinario, potrebbe derivare ai ricorrenti in considerazione della revoca dei rapporti lavorativi in essere. Al di là della perdita economica e del pregiudizio a carico della propria immagine professionale a causa del sostanziale demansionamento che stanno subendo, la sottrazione in termini di annualità di servizio come DSGA e dunque il mancato riconoscimento giuridico da parte dell'amministrazione resistente determinerebbe per i ricorrenti un ulteriore pregiudizio per tutto ciò che attiene ai punteggi e ai titoli di servizio da utilizzare nelle graduatorie scolastiche e nelle procedure selettive riservate future che dovranno essere bandite ai sensi del Decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019 testo coordinato con la legge di conversione n. 159 del 20 dicembre 2019 per il reclutamento dei DSGA, che all'art. 6 stabilisce che: “L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si



applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nelle quali la percentuale di idonei è elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore". In buona sostanza la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi interessa il personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012 e con il titolo di studio previsto per l'accesso (Laurea specialistica). Le graduatorie risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Pertanto, la verosimiglianza circa l'esistenza del diritto vantato dai ricorrenti (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile al quale il ritardo del provvedimento definitivo del procedimento ordinario può esporre il medesimo diritto (*periculum in mora*), giustificano ora la contestuale richiesta di una tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, potrebbe rilevarsi in parte inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarà già gravemente leso nelle more del giudizio ordinario.

Alla luce di quanto sopra argomentato, pertanto, alle suesposte considerazioni in punto di *fumus bonis iuris*, i ricorrenti confidano nell'accoglimento del ricorso anche in punto dell'esistenza del *periculum in mora* nella controversia de qua insistendo nell'eliminazione del pregiudizio spiegato.

PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITA'



Le censure rivolte da questo patrocinio possono essere così sintetizzate: a) violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'affidamento. Tale riferimento è implicito nei passaggi motivazionali del presente ricorso nei quali – in relazione al parametro costituzionale invocato – viene lamentato come la norma successiva venga a revocare un rapporto precostituito con ogni conseguenza in termini di mancato riconoscimento giuridico ed economico ai ricorrenti dall'amministrazione per lo svolgimento delle mansioni superiori; b) violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto la norma nel recare un pregiudizio a carico dei ricorrenti non contempera tale disfavore con una motivazione ragionevole, anzi, non si comprende in termini di ragionevolezza la logica funzionale (si consideri che in pieno corso di anno scolastico interviene un avvicendamento in una posizione strategicamente fondamentale tra un DSGA facente funzioni esperto e in piena attività e un neo assunto completamente non formato che si trova a dover prendere in mano l'intera attività amministrativa del plesso scolastico) ed economica di revocare in corso di anno scolastico un incarico affidato ai facenti funzione, mantenendo, come previsto dall'art. 32 ter della legge n. 126 del 2020 “confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA”.

Il principio dell'affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all'interno di tale precetto tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato. È bene in proposito ricordare che, pur non



potendosi escludere che il principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 del codice civile) possa subire limitazioni da fonte esterna, e quindi non necessariamente consensuali, non è consentito che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente.

Si tratta in sostanza di verificare se nel caso di specie sussistano le condizioni per la tutela di un legittimo affidamento del funzionario nei confronti della norma sopravvenuta.

In definitiva, la questione da dirimere consiste nel verificare se la certezza del diritto, correlata alle esigenze di stabilità, di sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto, sia comprimibile da un dato normativo successivo.

Nel caso in esame, l'art. 32 ter che applica retroattivamente ai contratti stipulati nel mese di settembre 2020, antecedentemente all'entrata in vigore della legge, il meccanismo della revoca per effetto dell'immissione in ruolo del vincitore di concorso – nel tessuto contrattuale già consolidato - viene a stravolgere in modo sproporzionato gli elementi essenziali che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione. Sotto tale profilo, è necessario sottolineare: a) l'incidenza retroattiva sui presupposti del consenso, in relazione alla cui formazione risulta determinante – per la parte privata – il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente; b) la lesione della certezza dei rapporti giuridici, considerato l'affidamento del contraente su un rapporto negoziale di natura corrispettiva; c) la modifica unilaterale, per fatto del legislatore, degli effetti del contratto.

Non è altresì irrilevante l'elemento temporale che ha caratterizzato la scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo. Con riguardo all'elemento temporale, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare i rapporti tra la stabilità dei vincoli negoziali di



durata e le sopravvenienze normative, affermando che «non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (sentenze n. 36 del 1985 e n. 210 del 1971).» (sentenza n. 349 del 1985).

Nel caso in esame, l'elemento temporale gioca in senso opposto a quello del richiamato precedente giurisprudenziale ma in modo altrettanto significativo sul piano dell'affidamento: assume rilievo, cioè, la brevità del lasso temporale, appena un mese, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto – sulla base di una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo – e quello di entrata in vigore della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità risolutive. Queste ultime sono state presumibilmente decisive nell'esercizio della precedente opzione di chiedere l'assegnazione alle mansioni superiori. È evidente in questo caso la lesione dell'affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione e sulla durata della funzione temporaneamente affidatagli.

Oltre all'elemento temporale non possono essere disconosciuti, nel caso in esame, il grado di meritevolezza dell'affidamento e la sproporzione dell'intervento legislativo che lo comprime.

Sotto il primo profilo, deve essere considerata l'obiettivo configurazione incentivante del quadro normativo antecedente, il quale, attraverso una durata e una remunerazione certa, induceva l'assistente amministrativo ad accettare



compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti. Non vi è dubbio che la candidatura all'esercizio temporaneo alle mansioni superiori si fondi sullo stimolo normativo costituito dalla certezza della durata dell'incarico e della sua retribuzione. Insomma, l'esistenza di un nesso eziologico tra la durata e retribuzione da una parte e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare, almeno sotto il profilo astratto, difficilmente confutabile e, in quanto tale, rende recessive le ragioni del legislatore rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento.

Sotto il secondo profilo, risulta non proporzionato il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato rispetto all'interesse pubblico sotteso. Occorre ricordare che la norma non appare corredata da alcuna motivazione atta a giustificare tale sacrificio soggettivo.

Pertanto, il bilanciamento tra la posizione privata incisa dalla retroattività della norma e l'interesse pubblico sotteso rende la disposizione stessa contrastante con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della lesione del principio dell'affidamento.

Alla luce delle esposte considerazioni, l'art. 32 ter della legge n. 126 del 13.10.2020 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo (si veda per tutte la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 20 maggio 2016) (**doc n. 25**)

* * * * *

Per i motivi sin qui esposti, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

RICORRONO

All'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 414, 669 bis e 700 c.p.c., voglia emettere, con decreto inaudita altera parte, sia per la fase cautelare che per la successiva fase di merito, ed in subordine fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare



integralmente gli interessi degli odierni ricorrenti in accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare

Rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell'istanza cautelare relativamente al richiesto requisito del periculum in mora nonché degli elementi di diritto sopra esposti:

- adottare i provvedimenti idonei all'eliminazione del pregiudizio narrato in premessa in punto di fatto e di diritto- disponendo, poi, il prosieguo del giudizio nel merito, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti allo svolgimento della mansione di DSGA per l'intero anno scolastico 2020-2021 fino alla scadenza del 31.08.2021 in forza dei decreti di utilizzazione ricevuti e/o dei contratti a termine stipulati nel mese di settembre e ottobre 2020 e, per l'effetto, sospendere l'efficacia della revoca dei predetti rapporti lavorativi a far data dal 18.12.2020;
- adottare, in ogni caso, in via temporanea, un provvedimento che tenga luogo dei diritti dei ricorrenti come sopra meglio specificati;
- Emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

In via pregiudiziale

Sollevarne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 ter della legge n. 126 del 13.10.2020 in violazione dell'art. 3 Cost. in ragione di tutte le argomentazioni meglio specificate nei capitoli precedenti del presente ricorso, con conseguente sospensione del giudizio e rinvio alla Corte Costituzionale.

NEL MERITO

In via principale

1. Accertare e dichiarare il diritto soggettivo dei ricorrenti allo svolgimento della mansione di DSGA per l'intero anno scolastico 2020-2021



fino alla scadenza del 31.08.2021 in forza dei decreti di utilizzazione ricevuti e/o dei contratti a termine stipulati nel mese di settembre e ottobre 2020.

2. Accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità/inefficacia della revoca dei predetti rapporti lavorativi a far data dal 18.12.2020.

e, per l'effetto,

3. Condannare la resistente amministrazione a riammettere in servizio i ricorrenti in qualità di DSGA in forza dei decreti di utilizzazione ricevuti e/o dei contratti a termine stipulati nel mese di settembre e ottobre 2020.

In via subordinata

4. Accertare e dichiarare comunque il diritto soggettivo dei ricorrenti a una nuova convocazione sulle riferite sedi residue ancora disponibili in attuazione dell'art. 14 del CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021.

e, per l'effetto,

5. Condannare la resistente amministrazione a riammettere in servizio i ricorrenti in qualità di DSGA sulle predette sedi residue ancora disponibili in forza dei decreti di utilizzazione ricevuti e/o dei contratti a termine stipulati nel mese di settembre e ottobre 2020.

In ogni caso

6. Accertare e dichiarare il diritto soggettivo dei ricorrenti al riconoscimento giuridico ed economico dell'intera annualità di servizio in funzione di DSGA in forza dei decreti di utilizzazione ricevuti e/o dei contratti a termine stipulati nel mese di settembre e ottobre 2020.

e, per l'effetto,

7. Condannare la resistente amministrazione alla rettifica della ricostruzione della carriera dei ricorrenti e alla corresponsione delle differenze retributive dovute per l'espletamento della funzione di DSGA in base a quanto previsto dal CCNL vigente.

8. Accertare e dichiarare il mancato rispetto da parte della resistente



amministrazione dell'art. 22, comma 8, lett. 3 del CCNL in combinato disposto con l'art. 6 del predetto accordo vigente in materia di diritto soggettivo dei ricorrenti all'informazione e confronto in caso di reclutamento del personale scolastico.

e, per l'effetto,

9. Condannare la resistente amministrazione alla ripetizione di tutte le attività previste contrattualmente dall'art. 22, comma 8, lett. 3 del CCNL in combinato disposto con l'art. 6 del predetto accordo vigente per l'informazione e confronto con i ricorrenti a causa del descritto reclutamento del personale scolastico.

10. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, anche per la fase sommaria del presente giudizio, e distrazione dei medesimi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

Con ogni più ampia riserva di agire per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti et subendi in ragione dell'acclarata condotta illecita posta in essere dalla resistente amministrazione.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è indeterminabile e che l'importo del contributo unificato è pari ad € 259,00.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

*Originale ricorso

1) CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2020/2021 sottoscritto il 8.7.2020,

2) CCDR concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale ATA prot. n. 2040 del 31.7.2020 e successivo prot. n. 2279 del 5.8.2020

3) Nota prot. 28879 del 21.9.2020 Ministero Istruzione e verbale d' Intesa del 18.9.2020

4) Pubblicazione copertura posti vacanti dsга a.s. 2020/2021 USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot n. 3869 del 31.8.2020



- 5) Graduatoria Definitiva copertura posti DSGA a.s. 2020/2021 USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot n3870 del 31.8.2020
- 6) Primo Interpello USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 4932 del 8.9.2020
- 7) Elenco Destinatari Utilizzazioni a.s. 2020 /2021 USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 5346 del 11.9.2020
- 8) Secondo Interpello USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 5437 del 14.9.2020
- 9) Integrazione graduatoria sostituzione DSGA USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n.5425 del 14.9.2020
- 10) Terzo Interpello USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 5612 del 18.9.2020
- 11) Graduatoria candidati sostituzione DSGA – Quinti Interpello - USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n.6105 del 1.10.2020
- 12) Rettifica Graduatoria candidati sostituzione DSGA – Quinti Interpello - USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo prot. n. 6394 del 8.10.2020
- 13) Conferimento incarichi DSGA e/o contratto a tempo determinato per il profilo di DSGA anno 2020/2021 di NANNINI SIMONA, BALDASSARRE VALERIA, AMERISE CARMELA, MELFI ANGELA, SENSI GIOVANNA, MARINI SIMONA, MOLLI PAOLA, GIANNINI FABRIZIO, FRAPPI MARIA MATILDE, DE FALCO MARIA ROSARIA, RIZZO MARIA, SEQUINO PASQUALE, CENNI STEFANO, MAIOLO VALENTINA
- 14) Bando Concorso DSGA 2018
- 15) D.M. 08 agosto 2020, n. 94
- 16) Decreto USR Toscana graduatoria di merito n. 761 del 2.12.2020
- 17) Convocazione e calendario delle operazioni di nomina in ruolo dei vincitori di concorso per profilo professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) per la regione Toscana - Bando D.D.



2015/2018 – Avviso USR Toscana n. 15744 del 02.12.2020 Graduatoria definitiva di merito approvata con D.D. 761 del 02.12.2020

18) Successive Convocazione e sedi disponibili a seguito delle convocazioni- calendario delle operazioni di nomina in ruolo dei vincitori di concorso per la regione Toscana – D.D.G. USR Toscana n. 778 del 09.12.2020 di rettifica punteggi prot. n. 0024180 del 24-11-2020; prot n. 6063 del 10.12.2020; prot. 785 del 14.12.2020 di assegnazione sedi regione Toscana; prot n. 16228 del 14.12.2020; prot n. 787 del 14.12.2020 di assegnazione sedi regione Toscana; prot n. 791 del 15.12.2020; prot n. 798 del 18/12/2020; prot n. 16628 del 21.12.2020; prot n. 811 del 23.12.2020; prot n. 16822 del 24.12.2020; prot n. 815 del 29.12.2020 di ulteriore scorrimento della graduatoria definitiva di merito regione Toscana

19) Decreto Revoca USR TOSCANA n. 15863 del 4.12.2020

20) Decreto Revoca USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo n. 797 del 18.12.2020 per NANNINI SIMONA, BALDASSARRE VALERIA, AMERISE CARMELA, MELFI ANGELA, SENSI GIOVANNA, MOLLI PAOLA, GIANNINI FABRIZIO, FRAPPI MARIA MATILDE, DE FALCO MARIA ROSARIA, RIZZO MARIA, SEQUINO PASQUALE, MAIOLO VALENTINA

21) Decreto Revoca USR Toscana – Ambito Territoriale di Arezzo n. 805 del 18.12.2020 CENNI STEFANO MARINI SIMONA

22) Decreto Revoca Dirigente Scolastico NANNINI SIMONA, BALDASSARRE VALERIA AMERISE CARMELA, MELFI ANGELA, SENSI GIOVANNA, MARINI SIMONA, MOLLI PAOLA, GIANNINI FABRIZIO, FRAPPI MARIA MATILDE, DE FALCO MARIA ROSARIA, SEQUINO PASQUALE, CENNI STEFANO, RIZZO MARIA. MAIOLO VALENTINA

23) Accettazione contratto a t.d. MAIOLO E RICHIESTA DI CONCILIAZIONE



24) CCNL scuola Stralcio (art. 6, art. 22, art. 44)

25) Sentenza Corte Costituzionale n. 108/2016

Roma, 29.1.2021

Avv. Valerio FEMIA

